

delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

E' vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minori e a persone non sane di mente, nonchè a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d'identità o del permesso di porto d'armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 55.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possano costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o l'ordine pubblico.

Art. 56.

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od in-comode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

E' vietato sparare mortaretti e simili.

Art. 57.

E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuto preventiva autorizzazione.

Nel regolamento sono determinate le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti.

Art. 58.

Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

In difetto di regolamenti non si può dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto nè ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Anche quando sia stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere prese le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone finchè il fuoco sia spento.

Art. 59.

Nessun ascensore per trasporto di persone e di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dal Prefetto.

Art. 60.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a L. 500.

Art. 61.

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestano la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta o sia sfornito della carta d'identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito nella prima parte del presente articolo è punito con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.

I proprietari o amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopraindicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto nel registro dall'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda non inferiore a L. 3000.

CAPO VI.

*Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.*

Art. 62.

Con speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto ed esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, nonchè per il trasporto di tali sostanze.

Art. 63.

Sulvo quanto è disposto dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono stabilirsi ed esercitarsi soltanto nelle località e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento il podestà provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al Prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se del caso, l'ufficio del Genio civile.

Art. 64.

Il Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del Genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che egli ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

Art. 65.

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

• Art. 66.

I provvedimenti del Prefetto nelle materie contemplate negli articoli 59, 60, 61, 63 e 64 sono definitivi.

TITOLO III.

*Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.*

CAPO I.

*Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

Art. 67.

Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario non si possono dare in luogo pubblico o aperto al